

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4806 del 28/09/2021
Oggetto	Rilascio concessione occasionale per occupazione aree Demanio Idrico su arginatura destra del Fiume Po e sinistra del Cavo Napoleonico, in loc. Salvatonica nel Comune di Bondeno, per una manifestazione pubblica da tenersi in data 01/10/2021, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 $\hat{c}$ Richiedente: Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo - Pratica FE21T0037
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4955 del 28/09/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 13/09/2021 registrata al PG/2021/140572 del 13/09/2021 con cui il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede legale in Via E. Masi 8 a Bologna (BO), C.F. 80007190376, ha richiesto la concessione occasionale per l'occupazione di aree del demanio idrico sulla sommità arginale del Fiume Po ed in parte

sull'argine sinistro del Cavo Napoleonico, in loc. Salvatonica nel Comune di Bondeno (FE), a fianco dell'Impianto Palantone, per complessivi mq 4.700 circa, da occuparsi durante la manifestazione pubblica "Avvio lavori di adeguamento funzionale Impianto di Palantone cuore pulsante del CER", che si terrà il giorno 01/10/2021. In particolare le occupazioni riguardano un'area di circa 2.700 mq, ricadente catastalmente all'interno di parte dei mappali 187, 93, 53, 10 e 9, appartenenti tutti al Foglio 63 del Comune di Bondeno, che verrà utilizzata per il parcheggio di autoveicoli e per la posa temporanea di un wc chimico nella sola giornata del 01/10/2021 ed un'area di circa 2.000 mq, ricadente catastalmente all'interno del mapp. 116 del Foglio 63, che verrà utilizzata dal 27 settembre al 06 ottobre per la posa di una tensostruttura da utilizzarsi durante la manifestazione in oggetto.

DATO ATTO che la domanda, riguardante concessione occasionale, non è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 16, comma 6 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria "IT4060016 - Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) Direzione Territoriale Idrografica Emilia Romagna Orientale (Nullaosta idraulico trasmesso con nota PG/2021/137953 del 07/09/2021);
- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 3231 del 17/09/2021 trasmessa con nota PG/2021/144616 del 20/09/2021);
- Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della montagna della Regione Emilia-Romagna (Nullaosta del 24/09/2021 PG/2021/147566 del 24/09/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2021 (n. 1 mensilità);
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 250,00 in data 28/09/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede legale in Via E. Masi 8 a Bologna (BO), C.F. 80007190376, la concessione occasionale per l'occupazione di aree del demanio idrico sulla sommità arginale del Fiume Po ed in parte sull'argine sinistro del Cavo Napoleonico, in loc. Salvatonica nel Comune di Bondeno (FE), a fianco dell'Impianto Palantone, per complessivi mq 4.700 circa, da occuparsi durante la manifestazione pubblica "Avvio lavori di adeguamento funzionale Impianto di Palantone cuore pulsante del CER", che si terrà il giorno 01/10/2021. In particolare le occupazioni riguardano un'area di circa 2.700 mq, ricadente catastalmente all'interno di parte dei mappali 187, 93, 53, 10 e 9, appartenenti tutti al Foglio 63 del Comune di Bondeno, che verrà utilizzata per il parcheggio di autoveicoli e per la posa temporanea di un wc chimico nella sola giornata del 01/10/2021 ed un'area di circa 2.000 mq, ricadente catastalmente all'interno del mapp. 116 del Foglio 63, che verrà utilizzata dal 27 settembre al 06 ottobre per la posa di una tensostruttura da utilizzarsi durante la manifestazione in oggetto, codice pratica FE21T0037;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **06/10/2021**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/09/2021;

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 (quota parte di una mensilità) in 79,31 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo, con sede legale in Via E. Masi 8 a Bologna (BO), C.F. 80007190376 (cod. pratica FE21T0037).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po ed in parte all'argine sinistro del Cavo Napoleonico, in loc. Salvatonica nel Comune di Bondeno (FE), a fianco dell'Impianto Palantone, ed è individuata catastalmente all'interno di parte dei mappali 187, 93, 53, 10 e 9, appartenenti tutti al Foglio 63 del Comune di Bondeno (2.700 mq) e all'interno del mapp. 116 del Foglio 63 (2.000 mq), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 4.700, è destinata ad uso parcheggio di autoveicoli e per la posa temporanea di un wc chimico e di una tensostruttura da utilizzarsi durante la manifestazione pubblica "Avvio lavori di adeguamento funzionale Impianto di Palantone cuore pulsante del CER", che si terrà il giorno 01/10/2021.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione, per l'occupazione occasionale della durata di n. 10 giorni, è fissato pari ad una mensilità e precisamente a 79,31 euro.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **06 ottobre 2021**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in

qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle

imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO AIPo E
NULLAOSTA IDRAULICO DEL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE BOLOGNA**

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, trasmesso con nota prot. PG/2021/137953 del 07/09/2021 dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo):

“Art. 1) sarà a carico di codesto Consorzio l'adozione di tutte le precauzioni e dei provvedimenti necessari per la salvaguardia e la conservazione dei beni del Demanio Pubblico dello Stato per le Opere idrauliche di seconda categoria e della pista in sommità arginale;

Art. 2) durante l'esecuzione all'evento pubblico dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare di danneggiare le arginature e le aree demaniali; gli eventuali danni, una volta accertati, dovranno essere risarciti a cura e spese del Consorzio stesso;

Art. 3) affinché si proceda alla constatazione dello stato iniziale e finale delle pertinenze idrauliche interessate, codesto Consorzio dovrà prendere accordi con il referente indicato in calce, per

effettuare un sopralluogo congiunto e la redazione del relativo verbale;

Art. 4) lo scrivente Ufficio si riserva la facoltà, per imprescindibili esigenze idrauliche o di pubblico interesse, per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori e per fatti od eventi a tutt'oggi non valutabili, di sospendere o revocare la presente autorizzazione, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che il Consorzio possa per questo pretendere risarcimento alcuno;

Art. 5) il presente Nulla Osta si intende assentito con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti nonché di quelli che potrebbero essere in futuro emanati in materia di Polizia idraulica;

Art. 6) questa Amministrazione si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che potessero essere arrecati alla proprietà privata, nonché per danni alle persone e cose, per effetto dell'esercizio del presente Nulla Osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, onere e molestia, anche giudiziale;

Art. 7) il Consorzio richiedente sarà responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza dell'esercizio della presente autorizzazione, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, restando la persona che sottoscrive il presente atto la sola ed unica responsabile sia civilmente che penalmente;

Art. 8) resta inteso che il presente Nulla Osta è rilasciato nei limiti delle competenze e della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti; contestualmente viene inviata per conoscenza all'Amministrazione Provinciale di Ferrara, che dovrà essere interpellata per la chiusura o deviazione della pista ciclabile durante l'esecuzione dell'evento pubblico, ed all'ARPAE Emilia Romagna - SAC Ferrara per l'eventuale seguito di competenza;

Art. 9) l'occupazione dell'area pertinenziale dovrà corrispondere per dimensioni a quanto indicato negli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza; tali elaborati costituiscono parte integrante

della presente autorizzazione; nel caso in cui codesto Consorzio avesse l'intenzione ovvero la necessità di realizzare opere di qualsiasi genere e natura non previste dalla presente autorizzazione le stesse dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione idraulica, da rilasciarsi a cura dello scrivente Ufficio a seguito di inoltro di ulteriore domanda;

Art. 10) è assolutamente vietata la sosta prolungata oltre la fine dell'evento pubblico dei mezzi o il deposito di materiali sulla sommità arginale, se non in maniera provvisoria;

Art. 11) è assolutamente vietato l'utilizzo di pertinenze demaniali senza il rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente gestore del demanio idrico;

Art. 12) durante l'esercizio del presente Nulla Osta, dovrà essere assicurato all'A.I.P.O. lo svolgimento dei Servizi di Polizia Idraulica e di Piena mediante libera transitabilità anche di mezzi d'opera.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico trasmesso con nota PG/2021/144616 del 20/09/2021 dal Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Det. dirigenziale n. 3231 del 17/09/2021):

1) Durante i lavori dovrà essere sempre garantito il normale deflusso delle acque, anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a cose e/o persone, al termine della manifestazione andrà ripristinato lo stato dei luoghi a carico del concessionario.

2) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

3) È vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte quello che è stato dato in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

4) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

5) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.